

Modena, 18 marzo 2011

## MEDIAZIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS., N. 28/2010.

Gentile Cliente,

La informiamo che a partire dal prossimo **20 marzo 2011** entrerà in vigore la nuova disciplina in materia di mediazione obbligatoria ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1, del citato d.lgs., n. 28/2010,

*“CHI intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di (...) contratti assicurativi, bancari e finanziari è **tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione** ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto da decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, per le materie ivi trattate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (...)”.*

Ritenendo di fornire un utile supporto informativo per i Clienti di Banca Interprovinciale S.p.A., di seguito, vengono riprodotti i principali passaggi che caratterizzano tale nuova disciplina:

- La domanda di mediazione deve essere presentata davanti all’Organismo di Mediazione individuato dalla parti nel contratto o, in mancanza, davanti ad altro Organismo iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.
- Rimane ferma, comunque, la possibilità per entrambe le Parti (Banca e Cliente) di concordare, anche successivamente alla stipula del contratto l’individuazione di un organismo alternativo.
- Il procedimento non deve avere durata superiore a 4 (quattro) mesi e dal momento della comunicazione all’altra parte, la domanda di mediazione produce effetti interruttivi in ordine al decorso dei termini di prescrizione.
- Presentata la stessa, il Responsabile dell’Organismo di Mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro non oltre 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione. La domanda e la data dell’incontro sono comunicati alla controparte.
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
- Il procedimento si svolge senza formalità particolari e il mediatore si adopera perché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
- Il mediatore potrà avvalersi anche di esperti iscritti negli albi dei consulenti dei tribunali.
- In caso di mancata partecipazione di una parte senza giustificato motivo il giudice può desumere da tale condotta argomenti di prova per il successivo giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.c.
- Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale a cui è allegato il testo dell’accordo.
- Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se la richiesta perviene da entrambe le parti; la richiesta sarà presentabile in qualunque momento del procedimento.

- La proposta di conciliazione è presentata alle parti per iscritto e le stesse faranno pervenire al mediatore per iscritto ed entro 7 giorni l'accettazione o il rifiuto della proposta. In caso di mancata risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata.
- Se è raggiunto l'accordo amichevole o se le parti accettano la proposta del mediatore si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certificherà l'autografia delle sottoscrizioni.
- Se, invece, la conciliazione non riesce il mediatore redige processo verbale con l'indicazione della proposta. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certificherà l'autografia delle sottoscrizioni.
- Il verbale di accordo (quindi quando lo stesso è raggiunto) è omologato su istanza di parte e previo accertamento della sua regolarità formale con decreto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'organismo di conciliazione. **Tale verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.**
- Resta ferma la possibilità per i Clienti di rivolgersi all'ABF (128 - bis del Tub) per le controversie relative i servizi bancari e alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso Consob per le controversie relative ai servizi e alle attività di investimento.

Maggiori informazioni sulla nuova procedura e sulle modalità di presentazione un reclamo scritto potranno essere richiesta al personale delle Filiali della Banca.

L'occasione ci è gradita per porgerLe

Cordiali Saluti

Banca Interprovinciale S.p.A.